



2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] tramite il suo difensore, articolando tre motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 629 e 649 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla omessa o comunque erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen.

La Corte di appello ha escluso che emergesse la prova della consumazione del delitto di estorsione. Una volta chiarito che le somme di denaro consegnate quotidianamente non risultavano collegate, nei singoli episodi, a una costrizione effettiva, la Corte era tenuta a verificare in termini rigorosi la possibile operatività dell'art. 649 cod. pen. in favore dell'imputato, trattandosi di fatto posto in essere nell'ambito della convivenza con la madre.

La Corte di appello, però, si limitava a richiamare il principio secondo il quale la clausola di ostatività dell'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., relativa ai fatti commessi con violenza alla persona, è applicabile anche ai delitti tentati.

Ma il passaggio risulterebbe incompiuto, in quanto non sarebbero stati individuati gli specifici episodi in cui il tentativo di estorsione sarebbe stato perpetrato con violenza alla persona, ciò che è ancora più evidente ove si consideri che per il fatto del marzo 2024, consistito, secondo l'accusa, nell'aver messo le mani al collo della madre al fine di conseguire 100 euro, pende altro procedimento penale, mentre l'episodio del 28 ottobre 2024 è stato valorizzato in sentenza solo ai fini dei maltrattamenti in famiglia.

2.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 572 cod. pen. e vizio di motivazione.

La sentenza di primo grado aveva costruito il giudizio di responsabilità sulla base di un quadro complessivo di progressiva disgregazione familiare. La Corte di merito, nel respingere il motivo di appello, ha sostanzialmente ripreso questo impianto, sottolineando che la persona offesa si era dichiarata esasperata, impotente, umiliata e prostrata e che tale stato di sofferenza integrasse il delitto di cui all'art. 572 cod. pen.

Ma la motivazione avrebbe dovuto rendere giuridicamente intellegibile il salto da tale quadro alla configurazione di un'abituale condotta maltrattante in senso tecnico.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

La motivazione della sentenza impugnata, pur formalmente presente, sarebbe in realtà carente, perché stereotipata, quanto al diniego delle circostanze



attenuanti generiche, nonché in ordine alla pena determinata in aumento per la continuazione, tenuto conto anche della intervenuta riqualificazione giuridica del fatto da estorsione consumata in estorsione tentata.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha rassegnato le conclusioni il solo Procuratore generale come in epigrafe riportato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, con assorbimento del terzo motivo.

2. Cominciando dal secondo motivo, lo stesso è manifestamente infondato.

La Corte di appello, con motivazione puntuale e non manifestamente illogica, ha ripercorso le dichiarazioni della persona offesa, sulla cui attendibilità non si nutrono dubbi da parte del ricorrente, evidenziando come le condotte dell'imputato, poste in essere in suo danno, consistite in ripetute aggressioni verbali e minacce, anche finalizzate ad ottenere denaro, comportamenti irrispettosi, frutto anche dell'assunzione di sostanze stupefacenti, fino all'ultimo episodio di violenza fisica, avevano provocato nella donna un significativo stato di sofferenza, umiliazione e prostrazione, che l'avevano indotta a chiedere aiuto in sede di denuncia.

D'altra parte, anche l'imputato nel corso del suo interrogatorio aveva ammesso di essere stato in talune occasioni aggressivo verbalmente con la madre, nonché l'uso di sostanze stupefacenti e le richieste di denaro rivolte alla madre dietro minaccia di commettere reati (vedi pag. 5 della sentenza di primo grado).

La Corte territoriale ha poi escluso la riconducibilità degli episodi ad una mera conflittualità familiare, non essendo ravvisabile nella specie un piano di parità tra le parti. Anzi, può aggiungersi che, da quanto ricostruito dai giudici di merito, emerge un rapporto del tutto squilibrato, in cui prevalenti sono le condotte abitualmente vessatorie del ricorrente, tese a ledere la dignità ed il ruolo genitoriale della madre, con insulti, minacce, pretese ingiustificate, manifestazioni di disprezzo fino ad aggressioni fisiche, condotte che prostravano la donna, togliendole serenità, incapace di gestire il minore, tanto da chiedere ausilio in sede di denuncia.

Su tali basi, la Corte di merito ha confermato la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia.

A fronte di questa motivazione, fondata su una corretta valutazione degli elementi di prova a disposizione e immune da rilievi sotto il profilo logico e



giuridico, il ricorrente si è limitato a riproporre, in maniera generica, doglianze già compiutamente esaminate, sfociando in una rivalutazione fattuale della vicenda, preclusa in questa sede.

3. Per contro, è fondato il primo motivo.

Nel ricostruire la vicenda, la Corte di appello, richiamando le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha escluso che fossero ricollegabili alle aggressioni verbali dell'imputato verso la madre le consegne delle modiche somme di denaro da parte di quest'ultima.

Conseguenzialmente, ha ritenuto di riqualificare la contestazione di estorsione consumata, come riconosciuta dal giudice di primo grado con riguardo alla condotta di violenza psichica posta in essere dall'imputato nei riguardi della madre (vedi pag. 8 sentenza di primo grado), in quella di tentata estorsione posta in essere sempre mediante aggressioni verbali (vedi pag. 5 sentenza impugnata).

Ha richiamato l'episodio denunciato in data 10 maggio 2024 e verificatosi due mesi prima, in relazione al quale la donna, che pure rappresentava che la richiesta di denaro, normalmente collegata a minacce verbali, qualche volta veniva effettuata con aggressioni fisiche, riferiva che, al fine di ottenere cento euro, il figlio la spintonava e le stringeva con forza le mani al collo.

Tuttavia, questo episodio, oggetto di un distinto procedimento penale, è stato espressamente escluso dal GUP minorile da quelli esaminati nell'ambito di questo procedimento (vedi pag. 7 della sentenza di primo grado).

Sulla base della ricostruzione dei fatti, come effettuata dalla Corte territoriale, effettivamente risulta carente la motivazione circa la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., negata dalla Corte distrettuale mediante il richiamo ad un orientamento di legittimità inconferente nel caso di specie, non emergendo in maniera chiara dalle argomentazioni della sentenza impugnata se le richieste di denaro, cui non facevano seguito le consegne, venivano rivolte dall'imputato alla madre mediante sole aggressioni verbali, ovvero anche mediante atti di violenza fisica.

Come è noto, infatti, la minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649, terzo comma, cod. pen., opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica (*ex plurimis* Sez. 2, n. 32354 del 10/05/2013, Rv. 255982-01 e, più di recete, Sez. 2, n. 22930 del 09/03/2023, Rv. 284533-01).

Su tali basi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello - Sezioni minorenni di Napoli, in diversa composizione (v. Sez. 1, n. 13725 del



07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278972-02), per nuovo esame sul punto e sul trattamento sanzionatorio, rimanendo assorbito il terzo motivo di ricorso concernente il *quantum* di aumento di pena per continuazione del reato di tentata estorsione e l'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello Sezioni minorenni di Napoli in diversa composizione.

Così deciso il 10 giugno 2026

Il Consigliere estensore  
Giuseppe Biondi

Il Presidente  
Pierluigi Di Stefano

Dispone, a norma dell'art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente  
Pierluigi Di Stefano

